



ISTITUTO COMPRESIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it
codice IPA: istsc_csic872004



Prot. n. 4601/I.1

Cetraro, 10 maggio 2024

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Al personale docente della Scuola Secondaria di 1° grado

Loro sedi

Sito web

Oggetto: Comunicazione del monte ore annuo personalizzato e deroghe ai fini della validità anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'art 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione

VISTO

l'art. 11, comma 1 del D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 54 "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO

l'art. 2, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 "Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono

oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”;

- VISTO** l’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122
“L’ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico...”;
- VISTO** l’art. 14, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- VISTA** la nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo Studente per le "assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica”;
- VISTA** la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 prot.n. 1483;
- VISTA** la C.M. del 29 ottobre 2019, prot. n. 22190;
- CONSIDERATO** il calendario Scolastico Regionale per la Calabria per l’a.s. 2023/2024 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 40 del 31 maggio 2023;

COMUNICA

il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di primo grado:

	TEMPO NORMALE	TEMPO NORMALE + STRUMENTO MUSICALE	TEMPO PROLUNGATO	TEMPO PROLUNGATO + STRUMENTO MUSICALE
TEMPO ORARIO ANNUALE	990 ore	1089 ore	1188 ore	1287 ore
¾ TEMPO ORARIO ANNUALE (limite minimo di presenze)	743 ore	817 ore	891 ore	965 ore
¼ TEMPO ORARIO ANNUALE (limite massimo di assenze)	247 ore	272 ore	297 ore	322 ore

Concorrono al calcolo del monte ore di assenza:

- i ritardi rispetto all’orario di ingresso;
- le uscite anticipate.

Con riferimento alla validità dell’anno scolastico e al numero massimo di assenze consentite, si informa che il comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 prevede che “... ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. ...”.

Recentemente, anche l’art.12, comma 4, del D.L. n. 123 del 2023 (cd. Decreto Caivano), ha stabilito che “in ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”.

Lo stesso D.P.R. prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le **deroghe** previste dal DPR 122 del 22 giugno 2009, per le seguenti motivazioni straordinarie:

- assenze per motivi salute dovute a ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa, ciclica o ricorrente) adeguatamente documentate a monte e giustificate di volta in volta con certificato medico;
- assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute, terapie o cure programmate adeguatamente documentate da strutture pubbliche e/o private;
- assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, terapie o cure mediche programmate e debitamente documentate;
- assenze per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e *day hospital* adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
- assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
- alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi legali o di famiglia autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze di alunni stranieri per motivi legati alla loro cultura e alle tradizioni dei paesi di origine;
- interruzioni delle attività didattiche per calamità o eventi naturali;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- assenze per motivi di salute connesse al contagio da SARS-CoV-2 adeguatamente documentate.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano